

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2014, n. 41-7155

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Fondo Nazionale per la Montagna anno 2010. Disposizioni per l'utilizzo delle risorse della quota di competenza della Regione Piemonte.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Vista la Deliberazione CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, con la quale sono stati approvati i criteri di riparto e la conseguente ripartizione del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2010 tra le Regioni e le Province autonome;

preso atto che, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), è stata attribuita alla Regione Piemonte la somma di euro 3.240.734,63 quale quota di riparto del Fondo di cui sopra;

rilevato che tali fondi sono stati accertati sul capitolo 23155 della parte Entrata del bilancio regionale nell'importo di euro 3.240.734,63 (acc. 891/2013) e che le relative risorse sono disponibili sul capitolo 242217 del bilancio regionale per l'anno 2013;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1997, n. 94 (Nuove disposizioni per le zone montane), le risorse del Fondo nazionale per la montagna sono destinate al sostegno degli interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1 della medesima legge;

visto l'articolo 1, comma 4, della legge, che definisce in particolare gli interventi speciali per la montagna come "le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano";

considerato che, in base alla medesima norma, le azioni in cui possono concretizzarsi tali interventi riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

ritenuta pertanto la necessità di individuare le azioni da finanziare attraverso le risorse di competenza regionale del Fondo nazionale della montagna;

preso atto che, in base ai disposti della l. 97/1994, tali azioni possono concretizzarsi sia in interventi diretti della Regione indirizzati alle zone montane, sia in iniziative destinate ai comuni montani del Piemonte ovvero alle comunità montane che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 16/1999 e dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sono deputate alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle leggi statali e regionali;

rilevato che, in virtù di tale competenza, in base agli articoli 50 e 51 della l.r. 16/1999, nel testo previgente alla loro sostituzione intervenuta ad opera degli articoli 19 e 20 della L.r. 12/2011, le risorse del Fondo nazionale per la montagna erano ripartite tra le comunità montane, che attualmente e fino alla definitiva attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) che ne prevede l'estinzione, provvedono, tra l'altro, agli adempimenti previsti dalla l. 97/1994;

considerato che, per il ruolo rivestito ancora oggi dalle comunità montane, le risorse del Fondo nazionale per la montagna possono essere loro attribuite per l'attuazione della l. 97/1994 e della normativa statale e regionale che disciplina gli interventi speciali per la montagna;

rilevato che, a seguito della progressiva riduzione dei trasferimenti destinati dallo Stato e dalla Regione alle comunità montane per finalità ricomprese nell'ambito della legge 31 gennaio 1997, n. 94 e, in particolare, per la gestione associata di funzioni e servizi comunali prevista dall'art. 11 della stessa, molti di questi enti hanno evidenziato notevoli difficoltà nel mantenimento degli equilibri di bilancio;

ritenuto pertanto di destinare la somma complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sulla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna per l'assegnazione di risorse integrative alle comunità montane finalizzate a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, effettuando il riparto prioritariamente:

- sulla base della richiesta del singolo Ente;
- per le richieste inferiori ad euro 50.000,00, assegnando il cento per cento dell'importo richiesto;
- per le richieste superiori ad euro 50.000,00, assegnando a ciascun Ente una somma non superiore ad euro 250.000,00, calcolata sulla base delle voci di spesa sostenute per il pagamento dei mutui e del personale dipendente.

Non sono ammissibili le richieste di Enti che non dimostrino un disavanzo anche parzialmente corrispondente alla richiesta o che evidenzino avanzi di amministrazione derivanti da esercizi precedenti utili a coprire l'eventuale disavanzo;

viste le DD.G.R. n. 39-432 del 10.7.2000, n. 68-3237 del 11.6.2001, n. 78-4228 del 22.10.2001, n. 50-5236 del 4.2.2002, n. 65-8541 del 24.2.2003, n. 41-11889 del 2.3.2004 e n. 206-4694 del 27.11.2006 con cui sono stati approvati i progetti integrati presentati dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 16/1999, ora abrogato, che costituivano attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico previsti dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

rilevato che, in base alla normativa regionale non più vigente, tali progetti erano destinati alla promozione dello sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché alla tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale delle zone montane e tenuto conto che, in base agli articoli 50 e 51 della l.r. 16/1999, venivano in ogni caso finanziati anche attraverso le risorse del Fondo nazionale della montagna;

dato atto che, rispetto ai progetti ancora in fase di esecuzione approvati con gli atti deliberativi sopra menzionati, sono pervenute, da parte dei medesimi enti, numerose richieste di pagamento di acconti o saldi, e che, in considerazione della natura e delle finalità delle iniziative, il loro

finanziamento risulta in linea con le finalità del Fondo nazionale per la montagna previste dalla l. 97/1994;

ritenuto pertanto di destinare la somma complessiva di euro 440.734,63 a valere sulla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna per il finanziamento degli acconti e dei saldi dei progetti integrati approvati con le deliberazioni già menzionate presentati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 16/1999 dalle comunità montane;

ritenuta l'opportunità di definire le ulteriori azioni da finanziare attraverso le risorse del Fondo nazionale per la montagna nell'ambito dei seguenti settori di intervento:

- miglioramento dei servizi resi alla popolazione delle zone montane, con particolare riguardo ai servizi scolastici e di trasporto scolastico;
- sostegno e sviluppo delle attività economiche delle aree di montagna;

vista la D.G.R. n. 6-4529 del 10.9.2012 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per lo sviluppo e l'implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, accordo siglato il 18.9.2012, che, tra le varie azioni poste a carico delle Istituzioni firmatarie, prevede i progetti di teleinsegnamento nelle scuole di montagna;

vista la D.G.R. n. 6-5303 del 5.2.2013, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità operative per l'attuazione dell'accordo e nel contempo sono stati specificati gli interventi posti in capo alla Regione Piemonte, inserendo tra questi i progetti di teleinsegnamento nelle scuole di montagna;

ritenuto di individuare quale azione finalizzata al miglioramento dei servizi resi alla popolazione delle zone montane, con particolare riguardo ai servizi scolastici, la realizzazione di tali progetti, che dovranno essere attuati dai comuni montani, singoli o associati, destinando a tale azione la somma complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sulla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna;

visto l'articolo 11, comma 1, lett. c), della l. 97/1994 a norma del quale le comunità montane, anche riunite in consorzio tra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora artt. 27 e 28 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo, tra l'altro, al settore dell'organizzazione del trasporto locale, ed, in particolare, del trasporto scolastico;

ritenuta l'opportunità di destinare all'attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. c) della l. 97/1994 la somma di euro 400.000,00 a valere sulla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi resi alla popolazione delle zone montane, con particolare riguardo ai servizi di trasporto scolastico, demandandone la puntuale definizione a un successivo provvedimento della Giunta regionale;

visto l'articolo 19 della l. 97/1994, a norma del quale, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, funzionali all'accrescimento delle potenzialità di sviluppo economico delle zone montane, possono essere predisposti incentivi finanziari e premi di

insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano;

ritenuta l'opportunità di destinare all'attuazione dell'articolo 19 della l. 97/1994 la somma di euro 400.000,00 a valere sulla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna per la realizzazione di azioni finalizzate alla concessione di incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano, demandandone la puntuale definizione a un successivo provvedimento della Giunta regionale;

ritenuto di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, competente per materia, dei diversi adempimenti amministrativi connessi all'utilizzo delle risorse della quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna;

considerato che occorre dare prontamente attuazione all'accordo di programma siglato il 18.9.2012 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale, le attività previste dal quale sono in fase avanzata di esecuzione, garantendo la copertura finanziaria degli impegni assunti dalla Regione Piemonte in tale sede;

considerato inoltre che occorre assicurare celermente l'erogazione alle Comunità montane tanto delle risorse specificamente destinate al finanziamento dei progetti speciali integrati già presentati negli anni scorsi e ormai in fase conclusiva, che delle risorse finanziarie integrative, in mancanza delle quali gli stessi enti non sarebbero nelle condizioni di adempiere agli obblighi di pagamento verso terzi che ad essi fanno carico;

dato atto che, per le suesposte motivazioni, l'approvazione del presente atto riveste carattere di urgenza e indifferibilità;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa,

- di utilizzare le risorse della quota del Fondo nazionale per la montagna – anno 2010 di competenza della Regione Piemonte, pari a complessivi euro 3.240.734,63, disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 242217 del bilancio regionale per l'anno 2013, con le seguenti modalità:

- euro 1.000.000,00 per l'assegnazione di risorse integrative alle comunità montane finalizzate a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, effettuando il riparto sulla base dei criteri prioritari indicati in premessa;
- euro 440.734,63 per il finanziamento degli acconti e dei saldi dei progetti integrati approvati con le DD.G.R. n. 39-432 del 10.7.2000, n. 68-3237 del 11.6.2001, n. 78-4228 del 22.10.2001, n. 50-5236 del 4.2.2002, n. 65-8541 del 24.2.2003, n. 41-11889 del 2.3.2004 e n. 206-4694 del 27.11.2006 già presentati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 16/1999 dalle comunità montane;

- euro 1.000.000,00 per il miglioramento dei servizi resi alla popolazione delle zone montane, con particolare riguardo ai servizi scolastici, e, specificamente, per il finanziamento dei progetti di teleinsegnamento che saranno attuati dai comuni montani, singoli o associati, nell'ambito dell'accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per lo sviluppo e l'implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, approvato con D.G.R. n. 6-4529 del 10.9.2012 e siglato il 18.9.2012;
 - euro 400.000,00 per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi resi alla popolazione delle zone montane, con particolare riguardo ai servizi di trasporto scolastico, demandandone la puntuale definizione a un successivo provvedimento della Giunta regionale;
 - euro 400.000,00 per la realizzazione di azioni finalizzate alla concessione di incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano, demandandone la puntuale definizione a un successivo provvedimento della Giunta regionale;
- di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, competente per materia, dei diversi adempimenti amministrativi connessi all'utilizzo delle risorse della quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)